

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1125

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA, COVIELLO, GREGORELLI
e LAVAGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1994

Nuove norme in materia di impianti di macellazione

ONOREVOLI SENATORI. - Prima di entrare nello specifico dell'argomento oggetto del presente disegno di legge appare utile uno sguardo d'insieme sui dati nazionali relativi alla produzione, importazione e consumo delle diverse tipologie di carni. Vengono anzitutto in rilievo i seguenti dati:

produzione lorda vendibile dell'agricoltura (tabella 1):

nell'anno 1991, su un totale di 60.466 miliardi costituenti la produzione lorda vendibile dell'agricoltura italiana, il settore delle carni ha pesato per 12.236 miliardi rappresentando il 20 per cento di tale produzione lorda;

concorso della produzione nazionale alla formazione della disponibilità per il consumo delle carni (tabella 2):

nell'anno 1991 la produzione complessiva di carni in Italia è risultata di 3.402.400 tonnellate pari al 70 per cento del fabbisogno nazionale: in altre parole complessivamente il settore della produzione delle carni italiane è risultato deficitario per circa il 30 per cento.

Se si esamina la situazione più in dettaglio ci si rende conto che vi sono alcuni settori più deficitari ed altri meno.

I settori più insufficienti sono quelli delle carni bovine, delle carni ovi-caprine e delle carni equine che risultano deficitari per oltre il 40 per cento. La cosa è a tutti nota per le carni bovine ed equine, ma francamente sorprende per quanto riguarda le carni ovi-caprine. Solo per le carni di pollame, il deficit è del 2 per cento, e per le carni di coniglio e selvaggina, il deficit è del 9 per cento circa, per cui si può dire che la produzione nazionale è quasi autosufficiente, mentre per le carni suine siamo tributari dall'estero del 37 per cento circa di ciò che consumiamo.

Le notizie che arrivano dall'Unione europea non promettono niente di buono per il futuro, in quanto la fissazione delle quote latte ci costringerà probabilmente ad abbattere molte vacche e conseguentemente vedremo ulteriormente ridotto il nostro patrimonio bovino e la relativa produzione di carni.

La zootecnia italiana e tutto il mondo economico ad essa collegata subirà un altro duro colpo per la mancanza di impianti di macellazione e riduzione della capacità di macellazione di quelli esistenti, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, che recepisce le direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE.

Questa situazione penalizza fortemente le regioni meridionali e specialmente il Salento:

1) per carenza di strutture, pur se i comuni con popolazioni superiori a 6:000 abitanti sono tenuti a costruire macelli così come previsto dall'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 e dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

2) per il mancato adeguamento delle strutture di macellazione esistenti, che oggi rischiano la chiusura dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 286 del 1994, anche per una situazione deficitaria dei bilanci degli enti locali;

3) perchè i piani di profilassi e di risanamento di stato della tubercolosi, brucellosi bovina e ovi-caprina previsti dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, obbligano all'abbattimento dei capi infetti, entro trenta giorni dalla notifica, in un macello pubblico: il proprietario è costretto ad abatterli, per vedersi corrisposta l'indennità di abbattimento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel chiedere di approvare il presente disegno di legge non si può che ricordare quanto ebbe ad affermare il Presidente della Commissione delle Comunità europee: «La Comunità non può sostituirsi nè agli Stati membri nè alle autorità regionali e locali nè alle parti sociali. Sarebbe in contrasto con le tradizioni più profondamente radicate da alcuni nostri comuni. Ma sarebbe anche in

contrasto con le nostre finalità: in materia economica regionale e sociale non costruiremo l'Europa dall'alto, ma dal basso. È per questo che la Commissione annette tanta importanza alla sussidiarietà, alla partecipazione e alla gradualità del suo progredire. Il movimento pertanto non è verso l'accentramento ma, al contrario, verso una più ampia ripartizione delle responsabilità».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Lo Stato promuove la realizzazione delle strutture sanitarie denominate «macelli», al fine di favorire, coordinare e vigilare sulle attività in esse sviluppate, nell'interesse della salute pubblica, del patrimonio zootecnico e dell'ambiente.

2. Lo Stato promuove la realizzazione, e ne disciplina le attività, delle strutture sanitarie utilizzate per la trasformazione, distruzione di animali morti, di resti o avanzi animali e di alimenti o derivati alimentari non idonee alla utilizzazione.

3. La costruzione, manutenzione ed esercizio delle strutture di cui al presente articolo è disciplinata dalla legge regionale o provinciale.

Art. 2.

(Strutture sanitarie)

1. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e di Trento, accertano che le strutture sanitarie di macellazione pubbliche o private esistenti sul loro territorio risultino in numero sufficiente per garantire le esigenze zootecniche e commerciali della produzione locale nonchè l'esistenza di strutture sanitarie abilitate alla trasformazione o distruzione di rifiuti o avanzi animali, di animali morti o di prodotti alimentari non idonei alla utilizzazione.

Art. 3.

(Disciplina)

1. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e di Trento, in caso di accertata

assenza o insufficienza delle strutture di cui all'articolo 1, disciplinano con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento o riattivazione delle strutture esistenti o la realizzazione di nuovi impianti.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento, alla riattivazione o alla costruzione delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale o provinciale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità.

3. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e di Trento dovranno prevedere la realizzazione di almeno tre strutture sanitarie pubbliche a ridotta capacità in ciascuna di esse, favorendo i comuni singoli o consorziati e indicando con apposito provvedimento i comuni nei quali dovranno insistere gli impianti.

Art. 4.

(Realizzazione)

1. Le strutture di cui all'articolo 1 dovranno sorgere in località idonea allo scopo, previo parere favorevole del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente.

2. Nella realizzazione, attivazione ed esercizio delle strutture di cui al comma 1 dovranno essere rispettate le leggi vigenti in materia igienico-sanitario, urbanistica ed ambientale.

Art. 5.

(Funzionamento)

1. Le strutture di cui all'articolo 1 devono essere fornite di tutte le attrezzature e dei mezzi strumentali per il funzionamento, compresa la ricerca di laboratorio, nonché di tutta la necessaria attrezzatura fissa e mobile, al fine di poter assolvere compiutamente alle operazioni indispensabili.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«1. Gli impianti di macellazione di capacità limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 13; essi possono macellare non oltre 40 capi bovini equivalenti (UGB) alla settimana».

Art. 7.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«9. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 dicembre 1995, a richiesta dell'interessato, da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 31 dicembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 dicembre 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità, competente secondo le vigenti disposizioni entro il 31 dicembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero d'identificazione».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 28, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13».

